

SARROCCHI. È una modificazione del testo...

MODIGLIANI. Ma non si può inserirla in nessuna maniera.

Il diritto di prelazione è quello che è. Ella si oppone, non all'esercizio del diritto di prelazione, ma all'esercizio di un diritto che non è configurato nella legge e che non è configurabile. Quello che lei vuol vietare è il diritto al contadino, non di domandare di subingredire nel nuovo contratto, ma di imporre lui un contratto nuovo.

Io sono disposto a mettere anche questo ed altro nella legge; ma questo non ha niente a che fare col diritto di prelazione. Quindi l'emendamento Sarrocchi deve puramente e semplicemente essere respinto, perchè non serve affatto a difendere ciò che il proponente vuol difendere in quella eventualità, in quanto la difesa è insita nel diritto di prelazione.

Invece esso potrebbe essere interpretato come inteso a vietare quel fatto a cui io accennavo, e che invece non può e non deve essere vietato, perchè non offende il proprietario, non diminuisce la sua garanzia, non diminuisce il prezzo, e realizza simultaneamente a favore di parecchi quello che parecchi hanno il diritto di ottenere anche singolarmente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura ha facoltà di parlare.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Convegno nei concetti che ha precisato or ora l'onorevole Modigliani e quindi, dato che questa interpretazione è ovvia di per sé, e mi pare sia d'accordo tutta la Camera nel ritenere che sia tale, prego l'onorevole Sarrocchi di non insistere nel suo emendamento.

SARROCCHI. Nessuna difficoltà; gradirei però sapere se il relatore pensa allo stesso modo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. L'onorevole Modigliani coi suoi chiari rilievi mi ha levato il gusto di ripetere quello che già ho detto altre volte, cioè che ciò che è troppo giusto è superfluo. Noi facciamo le leggi... per ciò che è relativamente giusto! Ora il diritto di prelazione è un diritto di preferenza: la facoltà, cioè, di preferirsi in un contratto, che già è bene stabilito tra venditore e compratore. Quindi le proposte dell'onorevole Sarrocchi o sono assolutamente superflue, o tendono a introdurre, come ha osservato bene l'onorevole Modigliani, qualche condizione, che possa turbare quanto noi abbiamo già stabilito.

Potrebbe esservi una sola preoccupazione in tutto questo: la preoccupazione fiscale, vale a dire della eventualità di pagare una doppia imposta di trasferimento. Ora a questo, l'onorevole Sarrocchi ben me lo insegna, c'è possibilità di riparare, perchè, quando la cooperativa o il consorzio degli acquirenti fa il contratto con la dichiarazione della ripartizione tra tutti i vari acquirenti, non vi è neppure la eventualità di pagare la doppia tassa di trasferimento.

Ora, a che cosa tende la disposizione che l'onorevole Sarrocchi vuole per forza introdurre in quest'articolo? Dichiaro di non averlo compreso. È talmente superflua che io non capisco neppure come il ministro abbia pensato a rimandarla al regolamento...

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Parlo di condizioni!

DRAGO, *relatore*. È insito nell'articolo 14, che è stato votato, che ci si sostituisce nel contratto già fatto tra venditore e compratore. Non può mutare il contratto, nè nel prezzo nè nell'oggetto dell'acquisto!

PRESIDENTE. Onorevole Sarrocchi, mantiene il suo emendamento?

SARROCCHI. Lo ritiro, poichè le dichiarazioni del ministro e del relatore lo hanno reso superfluo.

PRESIDENTE. Passiamo al capo terzo. Cominciamo dalla intestazione.

Vi è una proposta degli onorevoli Giavazzi, Aldisio, Marino ed altri che al titolo: « Occupazione temporanea » vuole sostituire: « Utente a miglioria ed altre determinate forme di godimento temporaneo ». Non credo che l'onorevole Giavazzi voglia illustrarla.

GIAVAZZI. Rinunzio ad illustrarla.

PRESIDENTE. Allora metto a partito la proposta dell'onorevole Giavazzi.

(È approvata).

SARROCCHI. Gli emendamenti aggiuntivi dell'onorevole Giavazzi all'articolo 14 sono stati ritirati?

PRESIDENTE. Tutti.

Procediamo alla discussione dell'articolo 15.

« L'occupazione temporanea è ordinata con decreto del prefetto, emesso su conforme parere della Commissione provinciale delle terre, in base ad un capitolato e ad un piano di bonificazione agrario e di colonizzazione nel quale saranno indicate le opere di seconda classe.

« Contro il decreto del prefetto che ordina l'occupazione, determina l'indennità, o re-